

TAR Torino, Sezione I - Sentenza 16/07/2010 n. 3129
d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1.2

Secondo quanto stabilito dal legislatore nell'art. 38 lett. g) del d.lgs. n. 163/2006, quale requisito di partecipazione alle pubbliche gare d'appalto, l'assenza di qualsivoglia pendenza fiscale; tanto a prescindere dall'entità del debito e da ogni valutazione di gravità dell'inadempienza, ciò a differenza del parallelo requisito dell'assenza di pregiudizi penali per i quali la legge utilizza il termine "gravi reati." (in tal senso Cons. St. sez. V n. 6325/2009). Inoltre, e come recentemente ribadito da Cons. St. sez. VI 6.4.2010 n. 1909, in relazione all'addebito di false dichiarazioni rese in contesto di autocertificazione ai fini dell'esclusione dalle gare non ha alcun pregio l'elemento soggettivo doloso o colposo del ricorrente ma solo l'obiettiva esistenza del falso.

L'autocertificazione è infatti un modulo semplificatorio di favore che agevola l'interessato ma contemporaneamente lo onera di specifica attenzione e verifica sia per non indurre in capo all'amministrazione l'onere di una impossibile verifica sull'elemento soggettivo del dichiarante sia perché la responsabilità della verifica dei dati autocertificati correttamente bilancia la semplificazione così ottenuta.